

TRIBUNALE DI TRAPANI
VERBALE D'UDIENZA

All'udienza del giorno 28/09/2022 si procede a trattazione cartolare

Il giudice

Si ritira in camera di consiglio.

Il giudice
Arianna Lo Vasco

All'esito della camera di consiglio si provvede con la sentenza con motivazione contestuale che segue al presente verbale costituendone parte integrante

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Lo Vasco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED]
(p.i. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore* [REDACTED]

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), che agisce in proprio e nella spiegata qualità,

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]),

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]),

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]),

[REDACTED] ([REDACTED]),

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti [REDACTED] e

[REDACTED]

OPPONENTI



accordato, costi vari di tenuta conto, effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive;

VI. accertare e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurari;

VII. accertare, la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro tempore, vigente;

VIII. per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto corrente, depurandolo dal tasso ultralegale, dalle commissioni, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;

IX. da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale del conto intrattenuto da parte opponente presso la banca convenuta;

X. All'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo del conto intrattenuto presso la banca, accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo dell'odierna parte attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima;

XI. Ritenere e dichiarare che i mutui chirografari, meglio descritti in parte motiva, sono nulli e/o parzialmente nulli nella parte eccedente l'importo concesso rispetto all'effettivo debito della correntista, perché carente di causa e/o di oggetto e ciò per le motivazioni esposte in premessa;

XII. Per l'effetto, previa depurazione degli interessi applicati al mutuo de quo e/o ricalcolo al tasso legale degli stessi, ritenere e dichiarare a quanto ammonta il presunto credito della banca;

XIII. Ritenere e dichiarare che la banca convenuta non può fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti dei fideiussori, in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque può farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto



dell'applicazione sul conto corrente e/o sul mutuo di clausole illegittime e/o nulle;

XIV. Ritenere e dichiarare, comunque, nulle le fideiussioni perché eccessivamente sproporzionate rispetto al debito principale e ciò per le motivazioni di cui in premessa;

XV. Per l'effetto revocare in tutto od in parte il decreto ingiuntivo opposto e ciò per tutte le motivazioni esposte in premessa;

XVI. con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore dei sottoscritti legali.”

Si costituiva l'opposta B [REDACTED], n.q. di mandataria con rappresentanza del [REDACTED], contestando la spiegata opposizione ed invocando la conferma del d.i. opposto, nonché la concessione di provvisoria esecutività.

Affermava la correttezza del proprio operato, escludendo sia l'applicazione di poste illegittime, sia la dedotta nullità dei contratti di c/c per carenza di firma della banca nel documento in possesso del correntista.

Rilevava che l'opponente non aveva mai mosso contestazioni agli estratti conto periodicamente inviati.

Contestava le doglianze degli opposenti relativamente alla validità dei contratti di mutuo, osservando l'assenza di specifica destinazione delle somme erogate e, quindi, di un collegamento funzionale con le aperture di credito su c/c.

Evidenziava, con riguardo alle fideiussioni, la sussistenza della precisa indicazione dell'ammontare di ognuna delle garanzie rilasciate.

Si opponeva alla chiesta consulenza tecnica, ritenuta meramente esplorativa, e, nel caso di eventuale ammissione della stessa, chiedeva che la ricostruzione del rapporto venisse circoscritta ai dieci anni antecedenti alla chiusura del conto, eccependo la prescrizione del diritto di parte opponente alla ripetizione delle poste eventualmente accertate in epoca antecedente.

Nell'ipotesi di revoca del d.i., chiedeva di condannare:

“1) la [REDACTED] di [REDACTED] ... in persona del legale rappresentante sig. [REDACTED] ..., a pagare al [REDACTED]



██████████, ... la somma complessiva di € 52.809,98 di cui € 40.086,51, oltre interessi convenzionali e di mora al tasso del 10,25 % a far data dal 22.06.2017 quale saldo debitore in linea capitale alla medesima data del contratto di conto corrente di corrispondenza n.██████████, € 9.467,26 quale saldo dare alla data del 22.06.2017 del contratto di mutuo chirografario n.██████████ oltre interessi corrispettivi e di mora calcolati al tasso contrattualmente convenuto dovuti sulla quota capitale dalla data del 22.06.2017 al soddisfo ed € 3.256,21, quale saldo dare alla data del 22.06.2017 del contratto di mutuo chirografario n.██████████ oltre interessi corrispettivi e di mora calcolati al tasso dell'8,50% dovuti sulla quota capitale dalla data del 22.06.2017 al soddisfo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa;

2) i Sig.ri ██████████ ... e ██████████ ... a pagare al ██████████ ricorrente ... la somma complessiva di € 49.553,77, di cui € 40.086,51 per sorte capitale oltre interessi convenzionali e di mora al tasso del 10,25 % a far data dal 22.06.2017 quale saldo debitore in linea capitale alla medesima data del contratto di conto corrente di corrispondenza n.██████████ ed € 9.467,26 quale saldo dare alla data del 22.06.2017 del contratto di mutuo chirografario n.██████████, oltre interessi corrispettivi e di mora calcolati al tasso contrattualmente convenuto dovuti sulla quota capitale dalla data del 22.06.2017 al soddisfo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa;

3) la Sig.ra ██████████ ... di pagare al ██████████ ricorrente ... la somma complessiva di €40.086,51, oltre interessi convenzionali e di mora al tasso del 10,25 % a far data dal 22.06.2017 quale saldo debitore in linea capitale alla medesima data del contratto di conto corrente di corrispondenza n.██████████, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa;

4) i Sig.ri ██████████ ... e ██████████ ... di pagare al ██████████ ricorrente ... la somma complessiva di € 9.467,26, quale saldo dare alla data del 22.06.2017 del contratto di mutuo chirografario n.██████████, oltre interessi corrispettivi e di mora calcolati al tasso contrattualmente



convenuto dovuti sulla quota capitale dalla data del 22.06.2017 al soddisfo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa”.

Nel corso del procedimento, veniva inutilmente tentata la mediazione tra le parti, che venivano pure invitate a valutare la seguente proposta conciliativa:

- *corresponsione da parte della opponente, di una somma unitariamente e complessivamente determinata, pari ad € 25.000,00 in favore dell'attrice in 4 rate trimestrali delle quali la prima entro il 31.12.21, con la sottoscrizione di piano di rientro che preveda l'immediata decadenza dal beneficio del termine al mancato pagamento di una sola rata e revoca del decreto ingiuntivo;*

- *compensazione delle spese di lite e di CTU;*

- *rinuncia delle parti alle proprie domande ed eccezioni come da atti di causa.*

La causa veniva istruita tramite approfondimento tecnico-contabile; indi, avviata a decisione.

Tanto premesso, si rammenta che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vede invertirsi la posizione solo processuale delle parti, nel senso che colui che propone l'opposizione al decreto ingiuntivo riveste, solo formalmente, la veste di “attore”, ritrovandosi davanti al giudice nella medesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora il decreto non fosse mai stato pronunciato; il convenuto formale rimane nella sostanza attore.

Difatti, giacché l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti, l'opposto, che è attore in senso sostanziale, deve spiegare le proprie domande nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio, e provarne il fondamento secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova (Cass. sent. n. 2529/06; Cass. sent. n. 7571/06).

Pertanto, sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione.



E, proprio “*nell’ordinario giudizio di cognizione*” è noto che la domanda di adempimento, la domanda di risoluzione per inadempimento e la domanda autonoma di risarcimento del danno da inadempimento (quale quella pure avanzata nella specie) si collegano al medesimo presupposto, costituito dall’inadempimento, mirando tutte a far statuire che il debitore non ha adempiuto (cfr. Cassazione Sezioni Unite Civili n° 13533 del 30 ottobre 2001).

Infatti, il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può allegare l’inadempimento della controparte, anche alla stregua di fattispecie idonea alla produzione del danno: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento.

Ciò posto, può sin d’ora premettersi che la trattazione nel merito non è impedita dall’intervento del periodico invio di estratti al correntista: infatti, l’approvazione dell’estratto conto, ai sensi dell’art. 1832 c.c., non comporta affatto la decadenza da eventuali successive eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui dette annotazioni derivano (fra le tante, Cass. 1112/84, 1978/96, 8989/97), e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. nn. 2871/2007 e 11749/2006).

In nessun caso, infatti, l’eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall’approvazione tacita del conto (Cass. n. 10376/2006).

Deve poi rammentarsi che spetta al giudice – oltre che, come è noto, rilevare l’eventuale nullità parziale, pur ove adito con domanda di nullità integrale – verificare *ex officio* (Cass. sent. n. 14828/2012), la nullità di clausole contrastanti con norme imperative, qualora vi sia contestazione, ancorché per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della domanda degli interessi stessi (in caso di anatocismo, Cass. sent. n. 19882/2005), ed analogamente in ordine alla pattuizione di tassi usurari (cfr. Cass. sent. n. 305/2013).



Traslando il ragionamento sul piano della ripartizione degli oneri probatori, inoltre, si osserva che, a fronte di specifiche contestazioni di nullità, illegittimità ed indeterminazione delle pattuizioni, sussiste l'interesse dell'istituto bancario – cui si correla funzionale onere – all'allegazione e prova integrale della rivendicata validità delle medesime (cfr. anche Tribunale di Palermo, V sez., sent. n. 4383/2015 pubbl. il 31/07/2015 e, più di recente, con riferimento al principio della vicinanza della prova, Cass. Civ. sent. n. 24051/2019, punto 4.6 in motivazione).

Ad ogni modo, ove, come nel caso di specie, la Banca sia anche attrice in monitorio, è pacificamente gravata da ogni relativo onere.

A questo punto, la trattazione nel merito non è neppure impedita dall'eccezione sollevata dall'opponente circa la nullità dei contratti per vizio di forma, giacché manchevoli della sottoscrizione del delegato della banca.

Sul punto sia consentito richiamo al principio affermato da Cass. SS.UU. sent. n. 898/2018 (pertinentemente richiamata dalla parte opposta, v. anche Cass. sent. n. 14646/2018): *"in tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dal D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti"*.

A questo punto, passando alle questioni relative ai rapporti bancari intrattenuti dalle parti, possono essere richiamate le deduzioni del C.T.U., nei termini sotto meglio circoscritti, supportate dai necessari rilievi di specifica competenza e considerando (v. p. 4 elaborato del 23.12.21) l'eccezione di prescrizione utilmente sollevata dalla Banca (Ordinanza n. [redacted] del 14/07/2020).

Ebbene, il nominato perito, dopo aver esaminato la documentazione



Passando, poi, alla dedotta invalidità delle obbligazioni dei fideiussori, pacifico l'interesse riflesso dei medesimi all'accertamento del saldo contabile, l'istituto di credito, onde contrastare le censure mosse da parte opponente, ha prodotto i contratti sottoscritti da ciascun garante, alla stregua dei quali l'obbligazione di garanzia risulta regolarmente assunta per un importo massimo garantito (indicazione che – come chiarito dalla Cassazione, sent n. 1520/2010 – “*corrisponde ad un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico*”), affatto sproporzionato (fino alla concorrenza di € 60.000,00) rispetto all'entità dei rapporti in esame.

Le spese di lite e quelle rese necessarie per l'approfondimento peritale (liquidate in separato decreto) debbono ritenersi compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:

- accoglie parzialmente la proposta opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. [REDACTED];
- condanna l'opponente al pagamento in favore della banca della somma di € 20.551,62 oltre accessori come richiesti quale saldo debitore del contratto di conto corrente di corrispondenza n. [REDACTED], € 9.467,26 quale saldo dare alla data del 22.06.2017 del contratto di mutuo chirografario n. [REDACTED] oltre interessi come richiesti ed € 3.256,21, quale saldo dare alla data del 22.06.2017 del contratto di mutuo chirografario n. [REDACTED] oltre interessi come richiesti;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone a carico di entrambe le parti le spese occorse per espletare la C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti.

Così deciso in Trapani, all'udienza odierna del 28.9.22

Il Giudice
Arianna Lo Vasco

